

MULTIPOWER E IL RISPARMIO ENERGETICO
AGEVOLAZIONI PER CHI INVESTE NELL'AMBIENTE

Legge n. 388/2000 art. 6, commi 13-17

INVESTIMENTI AMBIENTALI DEDUCIBILI AI FINI IRES

L'articolo 6 ai commi dal 13° al 17° della Legge 388 del 2000 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)"* ha introdotto interessanti novità sulle modalità di calcolo della base imponibile del reddito d'impresa, con particolare riferimento alla deducibilità degli investimenti in immobilizzazioni "ambientali".

L'agevolazione è prevista per le sole piccole e medie imprese, come definite dalle norme europee sulle agevolazioni. Il beneficio si sostanzia nella deduzione dal calcolo della base imponibile IRES, degli investimenti ambientali sostenuti, con riferimento alla competenza della spesa. Sono considerati investimenti ammissibili, definiti ambientali, quegli investimenti diretti all'acquisto di immobilizzazioni materiali che hanno lo scopo di "prevenire, ridurre e riparare" i danni causati all'ambiente, con esclusione degli investimenti effettuati in conseguenza di specifiche norme cogenti.

Nel dettaglio, va considerato, ai fini della deduzione, la quota di investimento che rappresenta un "sovraccosto" rispetto ad un investimento equivalente, non ambientale, dotato di analoghe funzionalità, e dunque la norma è rivolta a compensare il maggior investimento che l'Azienda decide di sostenere per rispetto dell'ambiente: nel caso specifico, una pressa per iniezione che consenta un consistente risparmio di energia e un ridotto impiego di olio costituisce un bene congruente, con la possibilità di dedurre la differenza tra il costo della macchina e quello di una di equivalenti prestazioni (potenza e lavoro eseguibile) ma tradizionale.

Nel caso di sussistenza delle condizioni per la deduzione, la stessa può operarsi anche se il bene è stato acquistato in leasing, e genera un **credito d'imposta** che può essere riportato nei successivi esercizi, nel caso di incapienza.

Le norme di riferimento prevedono l'obbligo di indicare in bilancio gli investimenti effettuati e di comunicare la stessa informazione al Ministero delle Attività Produttive entro un mese dall'approvazione del bilancio. La Risoluzione n. 226/E del 2002 dell'Agenzia delle Entrate, raccomanda inoltre che la stima dei valori da rilevare venga affidata a soggetti preposti in grado di rilasciare idonea certificazione.

A tale proposito Plastic Metal S.p.A. si avvale della consulenza di un'azienda specializzata nell'assistenza per il conseguimento di contributi all'innovazione e lo sviluppo. Il servizio offerto al cliente riguarda la predisposizione e il rilascio di una perizia giurata da un tecnico abilitato, le indicazioni da inserire in bilancio e in dichiarazione dei redditi e il prospetto che deve essere comunicato al Ministero delle Attività Produttive.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti vi preghiamo di rivolgervi al nostro ufficio commerciale inviando una mail all'indirizzo martina@plasticmetal.it indicando come oggetto della mail "LEGGE 388", oppure contattateci telefonicamente al n. 0444/ 44 03 20.